Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 80

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Giovedì, 31 marzo 1966** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 1966.

Nomina del direttore generale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente le disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, relativo alla prima fase del conglobamento, emanato in virtù della delega contenuta nella legge 5 dicembre 1964, n. 1268;

Vista la legge 13 dicembre 1965, n. 1337, concernente l'istituzione della Direzione generale dell'urbanistica e della Direzione generale delle opere igieniche;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 22 dicembre 1965 il dott. Michele Martuscelli, ispettore generale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, è nominato direttore generale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici con lo stipendio annuo lordo di L. 3.619.000 nonchè le altre competenze spettantigli per legge.

Art. 2.

Il Ministro per i lavori pubblici è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1966

SARAGAT

MORO — MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1966
Registro n. 4 Lavori pubblici, foglio n. 248

(2484)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1966.

Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale ciechi civili.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Su proposta del Ministro per l'interno;

Visto l'art. 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 66;

Decreta:

1) Il dott. Vincenzo Caracciolo Di Sarno è nominato presidente del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale ciechi civili.

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare

Decreto presidenziale 28 aprile 1961
registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1966
registro n. 1 Presidenza, foglio n. 359

MEDAGLIA D'ARGENTO

CORRENTE Giuseppe di Celestino, nato a Quargnento il 24 maggio 1924, partigiano combattente (*alla memoria*). — Catturato nel corso di un aspro combattimento, sopportava le più atroci torture con eroica fermezza. Condannato alla pena capitale, affrontava serenamente la morte. — Quargnento (Alessandria), 4 febbraio 1945.

(2289)

2) Sono nominati componenti del Consiglio anzidetto:

Cellerino dott. Teresio, vice prefetto, designato dal Ministro per l'interno;

Visocchi dott. Angelo, direttore di divisione, designato dal Ministro per il tesoro;

Marcelloni dott. Giuseppe, ispettore generale, designato dal Ministro per la pubblica istruzione;

Moro dott. Paolo, designato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Messeri avv. Omero, designato dal Ministro per la sanità;

Fucà prof. Giuseppe, Bonvino prof. Angelo, Lamberti prof. Luigi e Lo Cicero prof. Carmelo, designati dall'Unione italiana ciechi;

Coletta dott. Elena ved. Romagnoli, designata dalla Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi.

Il presidente e i componenti del Consiglio di amministrazione dureranno in carica quattro anni a decorrere dalla data dell'insediamento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1966

SARAGAT

TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1966
Registro n. 10 *Interno, foglio n.* 19

(2930)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1966.

Scioglimento del Consiglio comunale di Forlì.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Dopo le elezioni del 22 novembre 1964, il Consiglio comunale di Forlì risultò composto da numerosi gruppi di consiglieri, di diversa ispirazione politica, singolarmente privi di una decisiva prevalenza numerica.

L'estremo frazionamento e l'eterogeneità della composizione impedirono il formarsi di uno schieramento che poggiasse su una solida maggioranza, tanto è che solo a distanza di tempo e dopo laboriose trattative fu possibile addivenire all'elezione del sindaco e della Giunta, con l'apporto dei voti di 20 consiglieri sui 40 assegnati al Comune.

La conseguente situazione di instabilità, se non precluse alla Amministrazione di svolgere una certa attività, si dimostrò, però, ostacolo insuperabile all'approvazione del bilancio di previsione del 1965, che, portato in discussione alla seduta consiliare del 16 ottobre di quell'anno, non ottenne i necessari suffragi.

A seguito di ciò il sindaco e la Giunta rassegnarono le dimissioni dalla carica, delle quali il Consiglio prese atto il 3 novembre 1965.

Due riunioni consiliari, tenute lo stesso 3 novembre ed il successivo giorno 20, allo scopo di addivenire alla nomina dei nuovi organi ordinari, risultarono infruttuose: nella seconda, anzi, fu approvato a maggioranza un ordine del giorno per il quale il Consiglio, costatata la mancanza delle condizioni necessarie a dar vita ad una maggioranza ed al fine di evitare inutili ritardi alla procedura di legge per la riconvocazione dei comizi elettorali, stabiliva di non procedere alle votazioni per l'elezione del sindaco e della Giunta, ravvisando altresì l'inutilità di partecipare alle sedute che sarebbero state indette dal prefetto.

Di fronte al proposito così manifestato dal Consiglio comunale di non far luogo ad alcun'altra riunione per la nomina degli organi ordinari e considerato che ogni ulteriore ritardo avrebbe implicato la paralisi completa dell'attività amministrativa, il prefetto, con decreto del 29 novembre 1965, notificato a tutti i consiglieri, dispose due successive convocazioni del Consiglio stesso, per l'elezione del sindaco e della Giunta, con l'esplicita diffida che, qualora tali adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso il provvedimento di rigore previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale.

Entrambe le riunioni — fissate per l'11 e il 14 dicembre u. s. — andarono, però, deserte.

Considerato che il Consiglio comunale di Forlì versa, palesemente, in condizioni di assoluta incapacità funzionale che gli impedisce di ottemperare a precisi adempimenti prescritti dalla legge e di carattere essenziale, il prefetto ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del Consiglio stesso, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inedempienza, nonostante la formale diffida, del Consiglio comunale di Forlì in ordine all'obbligo primario della costituzione degli organi, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 16 febbraio 1966.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Forlì ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del vice prefetto dott. Carlo De Nardo.

Roma, addì 18 marzo 1966

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il Consiglio comunale di Forlì, non ha provveduto a ricostituire gli ordinari organi d'amministrazione, dopo le dimissioni rassegnate dal sindaco e dalla Giunta municipale, negligendo così un preciso ed essenziale adempimento prescritto dalla legge;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 16 febbraio 1966;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Forlì è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto dott. Carlo De Nardo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1966

SARAGAT

TAVIANI

(2838)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1966.

Scioglimento del Consiglio comunale di Portoferraio (Livorno).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

L'Amministrazione comunale di Portoferraio (Livorno), sorta dalle elezioni del 22 novembre 1964, ha avuto sin dall'inizio vita difficile a causa dell'impossibilità di costituire, tra i diversi gruppi consiliari che la compongono, una valida maggioranza.

La Giunta, faticosamente eletta coi voti di 15 consiglieri sui 30 assegnati al Comune, ha trovato negli altri 15 componenti il Consiglio un'opposizione preconcetta ed assoluta che ne ha stroncato ogni iniziativa, tanto che numerosi problemi di essenziale importanza sono stati sistematicamente accantonati, dopo lunghe e sterili discussioni in sede di adunanze consiliari.

Tale situazione, che ha provocato il ristagno della vita amministrativa del Comune, ha indotto il sindaco e la Giunta a rassegnare le dimissioni dalla carica, delle quali il Consiglio ha preso atto nella seduta del 27 novembre 1965.

Due successive adunanze tenute, per l'elezione dei nuovi organi, in data 6 e 13 dicembre u. s. sono risultate infruttuose.

Allo scopo di porre il Consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, il prefetto — con decreto del 28 dicembre, fatto notificare a tutti i consiglieri — ha disposto due ulteriori convocazioni di quell'organo per l'elezione del sindaco e della Giunta, con espressa diffida a provvedervi a scanso dell'adozione della misura di rigore prevista dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale.

Neppure tale tentativo, però, ha sortito gli effetti voluti in quanto entrambe le sedute, fissate per l'8 e il 15 gennaio c.a., sono andate deserte.

Il prefetto, pertanto, considerato che la paralisi funzionale che ha colpito l'Amministrazione comunale costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'Ente, ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del predetto Consiglio, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza — nonostante la formale diffida del prefetto — del Consiglio comunale di Portoferraio in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 16 febbraio 1966.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Portoferraio ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del rag. Armando Raparo, funzionario di prefettura.

Roma, addì 18 marzo 1966

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il Consiglio comunale di Portoferraio (Livorno) non ha provveduto a sostituire il sindaco e la Giunta dimissionari, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 16 febbraio 1966;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Portoferraio è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Armando Raparo, funzionario di prefettura, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1966

SARAGAT

TAVIANI

(2839)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1966.

Scioglimento del Consiglio comunale di Ariano nel Polesine (Rovigo).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Ariano nel Polesine — al quale la legge assegna 20 membri — risultava composto, dopo le elezioni del 13 giugno 1965, da vari gruppi di opposte tendenze, singolarmente privi di una decisiva maggioranza, i cui discordi orientamenti hanno reso impossibile, nonostante gli interventi del prefetto, l'elezione del sindaco e della Giunta e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'Amministrazione.

Soltanto in data 18 ottobre u. s., essendo ormai trascorsi circa 4 mesi dalle elezioni, e dopo pressanti sollecitazioni della Prefettura il nuovo Consiglio comunale teneva la sua prima adunanza, nella quale, peraltro, nessuno dei candidati otteneva, sia nelle due votazioni libere che in quella di ballottaggio, la maggioranza assoluta di voti richiesta per l'elezione a sindaco.

Il Consiglio, veniva, pertanto, riconvocato per il 26 seguente, ma la seduta risultava deserta per mancanza del numero legale di presenti.

Attesa la prolungata carenza del predetto Consiglio comunale in ordine all'obbligo primario della costituzione degli organi, il prefetto di Rovigo — con decreto del 27 ottobre, fatto notificare a tutti i consiglieri — disponeva d'ufficio due ulteriori convocazioni del Consiglio stesso per l'elezione del sindaco e della Giunta, sottolineando l'urgenza di tale adempimento, la cui omissione aveva determinato una stasi dell'attività amministrativa, gravemente pregiudizievole per gli interessi del civico Ente.

Peraltro, tale intervento non sortiva gli effetti voluti in quanto entrambe le sedute, fissate per il 3 e 6 novembre, venivano dichiarate deserte.

La situazione non offriva alcuna prospettiva di positiva evoluzione; tuttavia, prima di procedere allo scioglimento del Consiglio comunale, si ravvisava la necessità che i singoli componenti del civico Consesso fossero espressamente e formalmente avvertiti della inevitabilità di tale estrema misura ove l'organo consiliare, nuovamente convocato in prima e seconda seduta, avesse persistito nella carenza in ordine ai primari adempimenti dell'elezione del sindaco e della Giunta.

Conseguentemente, il prefetto di Rovigo disponeva due nuove convocazioni consiliari, con decreto 121/13.1. Gab. del 15 gennaio 1966, recante l'espresso richiamo all'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e fatto notificare — unitamente a lettera esplicativa — a ciascuno dei componenti il Consiglio comunale.

Peraltro, le due adunanze, tenutesi il 19 ed il 20 gennaio 1966, andavano deserte, per mancanza del prescritto numero legale.

Di fronte alla confermata incapacità del Consiglio comunale di provvedere alla costituzione degli organi ordinari, il prefetto con decreto 218/13.4. del 28 gennaio u. s., disponeva la sospensione del Consiglio stesso nominando un commissario, per la provvisoria gestione del Comune — ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Nel contempo, dallo stesso prefetto, veniva ribadita l'esigenza, già precedentemente rilevata, di far luogo allo scioglimento del Consiglio comunale.

Attesa la manifesta inefficienza del Consiglio comunale di Ariano nel Polesine, il quale — malgrado la formale diffida del prefetto — ha persistito nell'inosservanza dell'essenziale obbligo della elezione del sindaco e della Giunta e considerata, altresì la necessità di ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione gravemente pregiudizievole agli interessi del civico Ente, si ritiene che sussistano le condizioni richieste dalla legge per procedere alla proposta misura dello scioglimento del Consiglio predetto.

In tali sensi, si è anche pronunciato il Consiglio di Stato con il parere espresso nell'adunanza del 23 febbraio 1966.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con cui si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Ariano nel Polesine ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune, nella persona del dott. Giacomo Cicciò, vice prefetto ispettore.

Roma, addì 18 marzo 1966

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado il formale richiamo del prefetto, il Consiglio comunale di Ariano nel Polesine non ha provveduto ad eleggere il sindaco e gli assessori, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 23 febbraio 1966;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Ariano nel Polesine è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto ispettore, dott. Giacomo Cicciò, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1966

SARAGAT

TAVIANI

(2841)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1966.

Scioglimento del Consiglio comunale di Gallipoli (Lecce).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Nelle elezioni del 22 novembre 1964 per la rinnovazione del Consiglio comunale di Gallipoli — al quale la legge attribuisce 30 membri — nessuna delle liste concorrenti conseguiva la maggioranza assoluta dei seggi.

L'intesa raggiunta tra alcuni dei gruppi politici rappresentati in seno al Consiglio consentiva l'elezione della Giunta, ma, essendo insorti successivamente profondi contrasti tra i gruppi stessi, l'attività degli organi comunali ne veniva compromessa e numerosi adempimenti di carattere obbligatorio, tra cui, in primo luogo, quello relativo al bilancio di previsione dell'anno 1965, venivano negletti.

Con lettere in data 27 luglio e 17 settembre 1965 il prefetto richiamava l'attenzione del sindaco sulle conseguenze negative della prolungata carenza in ordine ai cennati adempimenti, sollecitandolo a convocare il Consiglio per l'adozione dei necessari atti.

Peraltro, l'acuirsi dei dissidi induceva il sindaco e gli assessori a rassegnare le dimissioni dalla carica, delle quali il Consiglio prendeva atto nella seduta del 15 novembre, mentre in quelle successive del 22 e 25 procedeva alla nomina del sindaco e di una Giunta minoritaria, non essendosi più raggiunto alcun accordo tra i gruppi della vecchia maggioranza.

Nessun concreto provvedimento poteva essere, invece, adottato dal Consiglio stesso in ordine al bilancio, dato il perdurare della crisi — di certo non risolta con la nomina di una Giunta minoritaria — sebbene l'argomento fosse iscritto all'ordine del giorno delle sedute del 15, 22 e 25 novembre e di quella del 20 dicembre.

In quest'ultima, anzi, lo schema di bilancio presentato dalla Giunta veniva recisamente respinto con 18 voti contrari e 9 favorevoli.

Atteso il grave pregiudizio derivante al civico Ente dalla mancata approvazione del bilancio, il prefetto, con lettera in data 21 dicembre, comunicata a tutti i consiglieri, invitava la Amministrazione a convocare nuovamente il Consiglio entro il termine perentorio del 30 successivo, con l'esplicita avvertenza che, qualora non si fosse a ciò provveduto nel termine stesso, si sarebbe reso inevitabile il ricorso alla misura dello scioglimento, prevista dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 della legge comunale e provinciale.

Nonostante la diffida anche l'ulteriore seduta consiliare, fissata per il 28 dicembre, risultava infruttuosa in quanto l'organo deliberava di « non poter accettare » la diffida stessa, ritenendo superfluo procedere ad una nuova votazione sul bilancio dopo il voto negativo espresso al riguardo nella precedente adunanza.

Ritenuto che il persistere nell'omissione di quell'essenziale adempimento di legge fosse di grave pregiudizio ai pubblici interessi e che occorresse ormai senza indugio assicurare il regolare funzionamento dell'Amministrazione, il prefetto sospendeva il predetto Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, proponendone quindi lo scioglimento, a norma del citato art. 323.

In effetti devono ritenersi pienamente ricorrenti, nella specie, gli estremi di legge per far luogo alla proposta misura di rigore, attesa la manifesta incapacità di quella civica Amministrazione di risolvere una grave crisi interna, che da tempo ne paralizza l'attività e che fa apparire insuscettibili di ordinari rimedi le persistenti inadempienze a precisi obblighi di legge, per la costatata impossibilità di operare risolutivamente sulle relative cause.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 23 febbraio 1966.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Gallipoli ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del vice prefetto dott. Mario Liguori.

Roma, addì 18 marzo 1966

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, a causa dei profondi contrasti insorti tra i componenti del Consiglio comunale di Gallipoli (Lecce), si è venuta a determinare una situazione

di grave crisi funzionale dell'organo stesso, con la conseguente omissione — ad onta della formale diffida del prefetto — di adempimenti obbligatori, tra i quali, in primo luogo, l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 1965;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 23 febbraio 1966;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Gallipoli è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto dott. Mario Liguori è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1966

SARAGAT

TAVIANI

(2837)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1965.

Materie e gruppi di materie per cui possono istituirsi nelle scuole medie con lingua d'insegnamento tedesca cattedre di ruolo o incarichi di insegnamento; condizioni per l'istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo; obblighi d'insegnamento.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1965, che stabilisce gli orari, le prove d'esame e i programmi d'insegnamento nelle scuole medie con lingua d'insegnamento tedesca;

Considerata la necessità di stabilire le materie e i gruppi di materie per cui possono istituirsi nelle suddette scuole medie cattedre di ruolo o incarichi di insegnamento nonchè di determinare le condizioni per la istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo e gli obblighi di insegnamento;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1946, n. 528;

Decreta:

E' approvata la tabella allegata al presente decreto, vista e firmata dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il tesoro, nella quale per le scuole medie con lingua d'insegnamento tedesca:

1) sono indicate le materie o i gruppi di materie che costituiscono cattedre di ruolo o incarichi di insegnamento;

2) sono stabilite le condizioni per l'istituzione delle cattedre, nonchè precisati gli obblighi d'insegnamento;

3) sono determinate le condizioni per l'istituzione dei posti di ruolo del personale di segreteria ed ausiliario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1965

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1966
Registro n. 13 Pubblica istruzione, foglio n. 74

**Tabella organica
delle scuole medie con lingua d'insegnamento tedesca**

A) *Materie o gruppi di materie costituenti cattedre di ruolo o incarichi d'insegnamento - Condizioni per l'istituzione delle cattedre - Obblighi d'insegnamento.*

Materie o gruppi di materie	Cattedre di ruolo N.	Incarichi N.	Condizioni per l'istituzione della cattedra Obblighi d'insegnamento
1. Religione . . .	—	—	Un'ora settimanale per classe.
2. Italiano	1	—	Una cattedra per ogni corso, con l'obbligo d'insegnamento nelle classi di un corso.
3. Tedesco, Storia ed Educazione civica, Geografia	2	—	Due cattedre per ogni corso. Un docente assumerà l'insegnamento del tedesco, della storia ed educazione civica e della geografia nella prima classe, e del tedesco nella terza classe. L'altro docente assumerà l'insegnamento del tedesco, della storia ed educazione civica, della geografia nella seconda classe e della storia ed educazione civica e della geografia nella terza classe. Ogni anno i due docenti si avvicenderanno. Nelle scuole con alunni che scelgano nella terza classe il latino come materia facoltativa, detto insegnamento è assunto dal docente che insegna tedesco nella terza classe, sempre che ai fini dell'insegnamento del latino risulti fornito di titolo pari o poziore rispetto a quello di cui è in possesso l'altro docente. L'insegnamento del latino nella terza classe potrà essere viceversa affidato a quest'ultimo qualora sia fornito di titolo poziore; in tal caso il docente che insegna tedesco assumerà anche l'insegnamento della storia ed educazione civica e della geografia.

Materie o gruppi di materie	Cattedre di ruolo N.	Incarichi N.	Condizioni per l'istituzione della cattedra Obblighi d'insegnamento
4. Matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali	1	—	Una cattedra per ogni corso, con l'obbligo d'insegnamento nelle classi di un corso. Nelle scuole con due o più corsi in organico può essere affidato, per ogni due corsi a docenti distinti, l'insegnamento della matematica e quello delle osservazioni ed elementi di scienze naturali con l'obbligo per il docente di quest'ultima disciplina del completamento di orario in un'altra classe collaterale.
5. Applicazioni tecniche	1	—	Una cattedra per ogni quattro corsi. Per l'insegnamento delle applicazioni tecniche gli alunni di più prime, più seconde e più terze classi sono raggruppati in base al sesso in prime, seconde e terze classi costituite in conformità del terzo comma dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859. Il titolare assumerà l'insegnamento nel gruppo delle classi maschili o femminili a seconda che appartenga al ruolo dei professori di applicazioni tecniche maschili o a quello di applicazioni tecniche femminili ed è tenuto a completarlo in altre classi fino a 18 ore settimanali. L'insegnamento nell'altro gruppo di classi sarà affidato per incarico. Quando il numero dei corsi esistenti non consente l'istituzione della cattedra ai fini del conferimento degli incarichi si procederà ugualmente a raggruppare gli alunni in base al sesso formando classi costituite ai sensi del terzo comma dell'art. 10 della citata legge.
6. Educazione artistica	1	—	Una cattedra per ogni tre corsi oppure per ogni due corsi e tre classi collaterali con l'obbligo per il titolare di insegnare nei tre corsi oppure in due corsi e tre classi collaterali.
7. Educazione musicale	1	—	Una cattedra nelle scuole con almeno sei corsi. Il titolare è tenuto a completare l'orario fino a 18 ore settimanali anche in altre classi o in attività ricreative.
8. Educazione fisica	—	—	Due ore settimanali per classe.

B) *Condizioni per la determinazione dei posti di ruolo del personale di segreteria ed ausiliario.*

9) Un posto di segretario per ogni scuola.

10) Nelle scuole con una popolazione scolastica superiore a 300, 600, 1000 alunni, si istituiscono, rispettivamente uno, due, tre posti di applicato. Nelle scuole con più di 1000 alunni, si assegna un altro applicato per ogni successivo gruppo di 500 alunni.

11) Nelle scuole aventi fino a 5 classi si istituiscono un posto di bidello capo ed uno di bidello. Per ogni successivo gruppo di 4 classi, a partire dalla prima classe di ciascun gruppo, si istituisce un altro posto di bidello.

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(2774)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1966.

Sostituzione di un membro della Commissione speciale permanente per la raccolta degli usi generali del commercio.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 gennaio 1947, n. 152, contenente nuove norme per la raccolta degli usi generali del commercio;

Vista la legge 13 marzo 1950, n. 115, contenente modificazioni al decreto legislativo suddetto;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1955, con il quale l'avv. Domenico Pastina venne nominato membro della Commissione speciale permanente per la raccolta degli usi generali del commercio;

Considerato che l'avv. Domenico Pastina è recentemente deceduto ed occorre provvedere alla di lui sostituzione;

Decreta:

L'avv. Giulio Romano è nominato membro della Commissione speciale permanente per la raccolta degli usi generali del commercio, in sostituzione dell'avvocato Domenico Pastina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana per la pubblicazione.

Roma, addì 26 gennaio 1966

p. *Il Ministro*: SCARLATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1966
Registro n. 3 Industria e commercio, foglio n. 291

(2835)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1966.

Delimitazione delle zone, in provincia di Agrigento, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, verificatesi dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 6 aprile 1965, n. 351, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1 della legge 6 aprile 1965, n. 351, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale durante il periodo dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e lo Ispettorato ripartimentale delle foreste per la provincia di Agrigento;

Decreta:

Per la provincia di Agrigento si delimitano a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone per le calamità naturali e le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965:

comuni di Alessandria della Rocca, Bivona, Casteltermini, Cianciana, San Biagio Platani, Calamonaci, Caltabellotta, Ribera, Sciacca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1966

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(2874)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1966.

Delimitazione delle zone, in provincia di Palermo, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, verificatesi dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 6 aprile 1965, n. 351, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1 della legge 6 aprile 1965, n. 351, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale durante il periodo dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e lo Ispettorato ripartimentale delle foreste per la provincia di Palermo;

Decreta:

Per la provincia di Palermo si delimitano a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone per le calamità naturali e le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965:

comuni di Bompietro, Sclafani Bagni, Valledolmo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1966

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(2878)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1966.

Delimitazione delle zone, in provincia di Siracusa, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, verificatesi dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste le leggi 21 luglio 1960, n. 739 e 6 aprile 1965, n. 351, recanti provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Visto l'art. 1 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739, che prescrive la delimitazione a cura del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro delle zone nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche cui possono essere concesse le provvidenze previste nello stesso articolo;

Visto l'art. 1 della legge 6 aprile 1965, n. 351, che autorizza la spesa destinata agli interventi preveduti nel citato art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, per i danni cagionati alle aziende agrarie dagli eventi naturali di carattere eccezionale durante il periodo dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965;

Sentiti l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e lo Ispettorato ripartimentale delle foreste per la provincia di Siracusa;

Decreta:

Per la provincia di Siracusa si delimitano a' sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, le seguenti zone per le calamità naturali e le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 15 marzo 1964 al 13 maggio 1965:

comuni di Avola, Buccheri, Buscemi, Cassaro, Ferla, Melilli, Noto, Rosolini, Siracusa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1966

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(2880)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1966.

Trasferimento di debiti dalla S.p.A. Ente Nazionale Industrie Cinematografiche - E.N.I.C. - in liquidazione, alla S.p.A. Fertilizzanti Naturali Italia - S.A.F.N.I. in liquidazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'articolo unico della legge 18 marzo 1958, numero 356, recante disposizioni sul trasferimento di debiti e di crediti tra gli enti o società con capitale interamente statale, assoggettati alla disciplina della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Visti i propri decreti 4 febbraio 1957 e 17 novembre 1959, emanati di concerto con il Ministro per le partecipazioni statali per effetto dei quali la S.p.A. Ente Nazionale Industrie Cinematografiche - E.N.I.C., e la S.p.A. Fertilizzanti Naturali Italia - S.A.F.N.I., con capitale interamente statale, rientrano tra le società per cui sono stati adottati provvedimenti ai sensi dell'articolo 6 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Considerato che ai fini di una sollecita chiusura delle operazioni liquidatorie della S.p.A. E.N.I.C. è necessario trasferire i seguenti debiti in contestazione:

1) Société Cinema Casino des Variétés - Sentenza 20 agosto 1960 del Tribunale di grande istanza di Nizza . .	L.	5.000.000
2) Conti Pietromarchi - atto di citazione 23 maggio 1962 - Tribunale di Roma - risarcimento danni	»	10.000.000
3) Moscatelli Alessandro - atto di citazione 9 giugno 1962 - Tribunale di Roma - oneri previdenziali	»	6.700.000
4) Karol William - atto di citazione 22 agosto 1964 - Tribunale di Roma - proventi sfruttamento contratto UFA e risarcimento danni	»	3.000.000
5) Gioacchino Valentina in Gippoliti - atto di citazione 17 dicembre 1965 - Tribunale di Roma - oneri previdenziali . .	»	6.500.000
6) Saviotti Pietro in proprio e quale socio accomandatario e rappresentante della s.a.s. « Il Granaio di Pietro Saviotti » e la sig.ra Canuti Francesca in Saviotti - atto di citazione 15 luglio 1965 - Tribunale di Roma - risarcimento danni	»	500.000
7) Ingiunzione art. 7327 Suppl. 1° Ufficio registro atti pubblici di Roma - notificata il 4 settembre 1963 . . .	»	500.000
Totale .	L.	32.200.000

Atteso che la S.p.A. E.N.I.C. in liquidazione ha effettuato, ai sensi dell'articolo unico della richiamata legge 18 marzo 1958, n. 356, il versamento degli importi preindicati su conti correnti infruttiferi speciali accesi presso la Banca d'Italia;

Decreta:

I sopraelencati debiti in contestazione della S.p.A. E.N.I.C. in liquidazione, complessivamente ammontanti a L. 32.200.000 (lire trentaduemilioniduecentomila) sono trasferiti alla S.p.A. Fertilizzanti Naturali Italia - S.A.F.N.I., in liquidazione.

Roma, addì 18 marzo 1966

Il Ministro: COLOMBO

(2776)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1966.

Trasferimento di debiti dalla S.p.A. CINES in liquidazione, alla S.p.A. Fertilizzanti Naturali Italia - S.A.F.N.I., in liquidazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'articolo unico della legge 18 marzo 1958, numero 356, recante disposizioni sul trasferimento di debiti e di crediti tra gli enti o società con capitale interamente statale, assoggettati alla disciplina della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Visti i propri decreti 22 febbraio 1958 e 17 novembre 1959 emanati di concerto con il Ministro per le partecipazioni statali per effetto dei quali la S.p.A. CINES e la S.p.A. Fertilizzanti Naturali Italia - S.A.F.N.I, con capitale interamente statale, rientrano tra le Società per cui sono stati adottati provvedimenti ai sensi dell'art. 6 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

Considerato che ai fini di una sollecita chiusura delle operazioni liquidatorie della S.p.A. CINES è necessario trasferire il seguente debito in contestazione:

Société Cinema Casino des Variétés - Sentenza 20 agosto 1960 del Tribunale di grande istanza di Nizza	L.	5.000.000

Atteso che la S.p.A. CINES in liquidazione ha effettuato, ai sensi dell'articolo unico delle richiamata legge 18 marzo 1958, n. 356, il versamento dell'importo preindicato su conto corrente infruttifero speciale acceso presso la Banca d'Italia;

Decreta:

Il debito in contestazione sopra precisato della S.p.A. CINES in liquidazione, complessivamente ammontante a L. 5.000.000 (lire cinquemilioni) è trasferito alla S.p.A. Fertilizzanti Naturali Italia - S.A.F.N.I., in liquidazione.

Roma, addì 18 marzo 1966

Il Ministro: COLOMBO

(2778)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1966.

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Banca Popolare di Napoli, Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto 2 aprile 1965 che ha disposto, in applicazione dell'art. 57 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca Popolare di Napoli, Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede legale in Napoli;

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia 2 aprile 1965 con cui sono stati nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza della suindicata Banca;

Considerata la necessità di prorogare la gestione straordinaria della predetta azienda, al fine di consentirne il risanamento per una regolare ripresa della propria attività;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Banca Popolare di Napoli, Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede legale in Napoli, sono prorogate, a' sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, sino al 2 ottobre 1966.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 marzo 1966

Il Ministro: COLOMBO

(2924)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Caserta

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2086 in data 18 marzo 1966, il sig. Ferdinando Tamburrino è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Caserta.

(2799)

Approvazione di una variante al piano di zona del comune di Roma

Con decreto ministeriale in data 5 marzo 1966, n. 504, è stato approvato il piano esecutivo planovolumetrico per il comprensorio di Cinecittà (34), in variante al vigente piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Roma.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune. Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(2528)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 1.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7 Mod. 241 D.P. — Data: 12 luglio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Latina — Intestazione: Polidoro Maria fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 6600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 22 Mod. 241 D.P. — Data: 11 gennaio 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Siena — Intestazione: Ricci Andrea per conto di Ricci Oscar fu Laurindo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 143.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 3 marzo 1966

(2230) *Il direttore generale*: GAGLIARDO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 63

Corso dei cambi del 30 marzo 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,64	624,45	624,49	624,45	624,45	624,60	624,475	624,65	624,60	624,50
$ Can.	579,83	579,30	579,50	579,325	579,90	579,50	579,35	579,50	579,50	579.40
Fr. Sv.	143,96	143,86	143,86	143,85	143,90	143,98	143,88	143,98	143,98	143,93
Kr. D.	90,531	90,51	90,50	90.49	90,55	90,52	90,49	90,54	90,52	90,50
Kr. N.	87,33	87,32	87,33	87,31	87,40	87,32	87,31	87,32	87,32	87,31
Kr. Sv.	121,10	121,06	120,95	120,99	120,90	120,95	120,97	120,95	120.95	120.96
Fol.	172,19	172,19	172.220	172,21	172,10	172,12	172,22	172,12	172.12	172,12
Fr. B.	12,546	12,545	12,545	12,54	12,545	12,54	12,5435	12,54	12,54	12,545
Franco francese	127,47	127,46	127,445	127,445	127,45	127,47	127,445	127,45	127,47	127,45
Lst.	1744,85	1745,15	1744,90	1744,95	1744,95	1745 —	1744,95	1745 —	1745 —	1745,10
Dm occ.	155,551	155,56	155,54	155,50	155,50	155,48	155,51	155,48	155,48	155,55
Scell. Austr.	24,175	24,17	24,17	24,17	24,15	24,17	24,172	24,17	24,17	24,175
Escudo Port.	21,76	21,76	21,78	21,775	21,84	21,77	21,76	21,79	21,77	21,77
Peseta Sp.	10,42	10,42	10,43	10,43	10,43	10,43	10,4165	10,42	10,43	10,42

Media dei titoli del 30 marzo 1966

Rendita 5 % 1935	106,675
Redimibile 3,50 % 1934	100,525
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,05
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,975
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,50
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,50
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,425
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,50
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,40
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,35
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,575
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,55
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,525
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,35
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,30

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 marzo 1966

1 Dollaro USA	624,462
1 Dollaro canadese	579,337
1 Franco svizzero	143,865
1 Corona danese	90,49
1 Corona norvegese	87,31
1 Corona svedese	120,98
1 Fiorino olandese	172,215
1 Franco belga	12,545
1 Franco francese	127,445
1 Lira sterlina	1744,95
1 Marco germanico	155,505
1 Scellino austriaco	24,171
1 Escudo Port.	21,767
1 Peseta Sp.	10,423

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili per il periodo dal 1° ottobre 1964 al 31 ottobre 1964 all'importazione dei prodotti indicati dall'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento comunitario n. 16/64 (settore riso) provenienti da:

— Paesi terzi.

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dal quale risulti che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Paesi terzi ».

Prelievi in lire italiane per quintale

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Giorno: 1-10-1964		Giorni: 2/8-10-1964		Giorni: 9/15-10-1964		Giorni: 16/20-10-1964		Giorni: 21/29-10-1964		Giorni: 30/31-10-1964	
			Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.06-A		Riso greggio (non pilato) o risone:												
	ex 01 ex 03	- gruppo 1	2.814	2.714	2.814	2.714	2.874	2.774	2.789	2.689	2.924	2.824	2.829	2.729
	ex 01 ex 03	- gruppo 2	2.814	2.714	2.814	2.714	2.874	2.774	2.789	2.689	2.924	2.824	2.829	2.729
ex 10.06-A	02 04	Riso semigreggio (non pilato)	3.518	3.393	3.518	3.393	3.593	3.468	3.486	3.361	3.655	3.530	3.536	3.411
10.06-B		Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:												
		- riso semilavorato:												
	ex 05 ex 08	- - gruppo 1	4.608	4.470	4.608	4.470	4.699	4.561	4.569	4.432	4.774	4.637	4.630	4.492
	ex 05 ex 08	- - gruppo 2	5.098	4.960	5.098	4.960	5.199	5.062	5.055	4.917	5.283	5.145	5.122	4.985
		- riso lavorato a fondo:												
	ex 05 ex 08	- - gruppo 1	4.883	4.746	4.883	4.746	4.980	4.842	4.842	4.704	5.060	4.922	4.906	4.769
	ex 05 ex 08	- - gruppo 2	5.442	5.305	5.442	5.305	5.551	5.413	5.396	5.258	5.641	5.503	5.468	5.331
10.06-C	09 10 13	Riso spezzato (rotture di riso)	1.434	1.346	1.566	1.478	1.566	1.478	1.566	1.478	1.566	1.478	1.566	1.478

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili per il periodo dal 1° ottobre 1964 al 31 ottobre 1964 all'importazione dei prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento comunitario n. 16/64 (settore riso), in provenienza dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea, quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dal quale risulti che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a «livello Italia», ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

Prelievi in lire italiane per quintale, validi dal 1° ottobre 1964 all'8 ottobre 1964

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.06-A		Riso greggio (non pilato) o risone:					
	ex 01 ex 03	- gruppo 1	924	924	2.714	924	924
	ex 01 ex 03	- gruppo 2	924	924	2.714	924	924
ex 10.06-A	02 04	Riso semigreggio (non pilato)	1.155	1.155	3.393	1.155	1.155
10.06-B		Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:					
		- riso semilavorato:					
	ex 05 ex 08	- - gruppo 1	1.606	1.606	4.470	1.606	1.606
	ex 05 ex 08	- - gruppo 2	1.767	1.767	4.960	1.767	1.767
		- riso lavorato a fondo:					
	ex 05 ex 08	- - gruppo 1	1.697	1.697	4.746	1.697	1.697
	ex 05 ex 08	- - gruppo 2	1.880	1.880	5.305	1.880	1.880
10.06-C	09 10 13	Riso spezzato (rotture di riso)	zero	zero	zero	zero	zero

Prelievi in lire italiane per quintale, validi dal 9 ottobre 1964 al 15 ottobre 1964

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.06-A		Riso greggio (non pilato) o risone:					
	ex 01 ex 03	- gruppo 1	924	924	2.774	924	924
	ex 01 ex 03	- gruppo 2	924	924	2.774	924	924
ex 10.06-A	02 04	Riso semigreggio (non pilato)	1.155	1.155	3.468	1.155	1.155
10.06-B		Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:					
		- riso semilavorato:					
	ex 05 ex 08	- - gruppo 1	1.606	1.606	4.561	1.606	1.606
	ex 05 ex 08	- - gruppo 2	1.767	1.767	5.062	1.767	1.767
		- riso lavorato a fondo:					
	ex 05 ex 08	- - gruppo 1	1.697	1.697	4.842	1.697	1.697
	ex 05 ex 08	- - gruppo 2	1.880	1.880	5.413	1.880	1.880
10.06-C	09 10 13	Riso spezzato (rotture di riso)	zero	zero	zero	zero	zero

Prelievi in lire italiane per quintale, validi dal 16 ottobre 1964 al 20 ottobre 1964

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.06-A		Riso greggio (non pilato) o risone:					
	ex 01 ex 03	- gruppo 1	924	924	2.689	924	924
	ex 01 ex 03	- gruppo 2	924	924	2.689	924	924
ex 10.06-A	02 04	Riso semigreggio (non pilato)	1.155	1.155	3.361	1.155	1.155
10.06-B		Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:					
		- riso semilavorato:					
	ex 05 ex 08	- - gruppo 1	1.606	1.606	4.432	1.606	1.606
	ex 05 ex 08	- - gruppo 2	1.767	1.767	4.917	1.767	1.767
		- riso lavorato a fondo:					
	ex 05 ex 08	- - gruppo 1	1.697	1.697	4.704	1.697	1.697
	ex 05 ex 08	- - gruppo 2	1.880	1.880	5.258	1.880	1.880
10.06-C	09 10 13	Riso spezzato (rotture di riso)	zero	zero	zero	zero	zero

Prelievi in lire italiane per quintale, validi dal 21 ottobre 1964 al 29 ottobre 1964

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.06-A		Riso greggio (non pilato) o risone:					
	ex 01 ex 03	- gruppo 1	924	924	2.824	924	924
	ex 01 ex 03	- gruppo 2	924	924	2.824	924	924
ex 10.06-A	02 04	Riso semigreggio (non pilato)	1.155	1.155	3.530	1.155	1.155
10.06-B		Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:					
		- riso semilavorato:					
	ex 05 ex 08	- - gruppo 1	1.606	1.606	4.637	1.606	1.606
	ex 05 ex 08	- - gruppo 2	1.767	1.767	5.145	1.767	1.767
		- riso lavorato a fondo:					
	ex 05 ex 08	- - gruppo 1	1.697	1.697	4.922	1.697	1.697
	ex 05 ex 08	- - gruppo 2	1.880	1.880	5.503	1.880	1.880
10.06-C	09 10 13	Riso spezzato (rotture di riso)	zero	zero	zero	zero	zero

Prelievi in lire italiane per quintale, validi dal 30 ottobre 1964 al 31 ottobre 1964

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.06-A		Riso greggio (non pilato) o risone:					
	ex 01 ex 03	- gruppo 1	924	924	2.729	924	924
	ex 01 ex 03	- gruppo 2	924	924	2.729	924	924
ex 10.06-A	02 04	Riso semigreggio (non pilato)	1.155	1.155	3.411	1.155	1.155
10.06-B		Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:					
		- riso semilavorato:					
	ex 05 ex 08	- - gruppo 1	1.606	1.606	4.492	1.606	1.606
	ex 05 ex 08	- - gruppo 2	1.767	1.767	4.985	1.767	1.767
		- riso lavorato a fondo:					
	ex 05 ex 08	- - gruppo 1	1.697	1.697	4.769	1.697	1.697
	ex 05 ex 08	- - gruppo 2	1.880	1.880	5.331	1.880	1.880
10.06-C	09 10 13	Riso spezzato (rotture di riso)	zero	zero	zero	zero	zero

(1459)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti indicati nell'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 19 (settore cereali) provenienti da Stati membri della Comunità Economica Europea (C.E.E.)

Aliquote dei prelievi applicabili, nei confronti degli altri 5 Stati membri della Comunità Economica Europea, per il periodo 1° dicembre 1965-31 dicembre 1965, all'importazione dei prodotti previsti all'articolo 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Regolamento comunitario n. 19, quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione modello D. D. 4 su cui figuri che l'espòrtatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Italia », ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 1° dicembre 1965 al 5 dicembre 1965

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . .	3.001	zero	1.060	zero	1.833
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	13.358	zero	zero
10.02	Segala	2.013	zero	1.546	zero	1.598
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	15.570	zero	14.563	zero	11.592
11.01-B	Farina di frumento segalato	15.570	zero	14.563	zero	11.592
ex 11.01-C	Farina di segala	12.113	zero	13.084	zero	11.600
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	9.345	zero	9.829	zero	7.127
	— di grano duro	40.982	22.295	31.061	16.005	36.580

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 6 dicembre 1965 al 12 dicembre 1965

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . .	3.001	zero	1.080	zero	1.833
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	13.358	zero	zero
10.02	Segala	2.013	zero	1.020	zero	1.598
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero
10 07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	15.570	zero	14.563	zero	11.592
11.01-B	Farina di frumento segalato . . .	15.570	zero	14.563	zero	11.592
ex 11.01-C	Farina di segala	12.113	zero	13.084	zero	11.600
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	9.345	zero	9.829	zero	7.127
	— di grano duro	40.982	22.295	31.061	16.005	36.063

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 13 dicembre 1965 al 19 dicembre 1965

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . .	3.001	zero	215	zero	1.833
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	13.358	zero	zero
10.02	Segala	751	zero	254	zero	467
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	15.570	zero	14.563	zero	10.639
11.01-B	Farina di frumento segalato	15.570	zero	14.563	zero	10.639
ex 11.01-C	Farina di segala	12.113	zero	13.084	zero	11.600
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	9.345	zero	9.829	zero	6.173
	— di grano duro	40.982	22.295	31.061	16.005	35.284

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 20 dicembre 1965 al 26 dicembre 1965

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . .	2.388	zero	1.470	zero	1.833
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	13.358	zero	zero
10.02	Segala	zero	zero	zero	zero	467
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	14.970	zero	14.563	zero	10.639
11.01-B	Farina di frumento segalato	14.97J	zero	14.563	zero	10.639
ex 11.01-C	Farina di segala	11.500	zero	13.084	zero	10.987
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	8.745	zero	9.215	zero	6.173
	— di grano duro	40.370	21.682	31.061	16.005	35.284

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 27 dicembre 1965 al 31 dicembre 1965

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . .	2.388	zero	1.470	zero	1.833
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	13.358	zero	zero
10.02	Segala	zero	zero	zero	zero	467
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	14.970	zero	13.965	zero	10.639
11.01-B	Farina di frumento segalato	14.970	zero	13.965	zero	10.639
ex 11.01-C	Farina di segala	11.500	zero	13.084	zero	10.987
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	8.745	zero	9.215	zero	6.173
	— di grano duro	40.370	21.682	31.061	16.005	35.284

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti indicati nell'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 19 (settore cereali) provenienti da:
— Paesi terzi.
— Stati membri della C.E.E. con restituzione del prelievo a livello Paesi terzi.

Aliquote dei prelievi applicabili, per il periodo 1° dicembre 1965-31 dicembre 1965, all'importazione dei prodotti previsti all'articolo 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Regolamento comunitario n. 19, quando essi non sono accompagnati da certificato di circolazione modello D. D. 4, perchè provenienti da Paesi terzi, ovvero quando, provenendo direttamente da altro Stato membro della Comunità Economica Europea, sono scortati da certificato di circolazione modello D. D. 4 dal quale risulti che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione a « livello Paesi terzi ».

(*In lire italiane per tonnellata metrica*)

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Giorno: 1-12-1965		Giorno: 2-12-1965		Giorno: 3-12-1965		Giorni: 4/6-12-1965		Giorno: 7-12-1965		Giorno: 8-12-1965		Giorno: 9-12-1965	
		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato	36.219	35.532	36.219	35.532	36.719	36.032	36.719	36.032	36.719	36.032	36.719	36.032	36.719	36.032
ex 10.01	Grano duro	48.625	47.938	48.625	47.938	48.625	47.938	48.625	47.938	48.625	47.938	48.625	47.938	48.625	47.938
10.02	Segala	21.794	21.107	21.794	21.107	21.794	21.107	21.794	21.107	21.794	21.107	21.794	21.107	21.794	21.107
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granoturco (mais)	156	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	469	zero	469	zero	469	zero	469	zero	469	zero	469	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	1.094	407	1.094	407	1.094	407	1.094	407	1.094	407	1.094	407	1.094	407
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	55.576	49.326	55.576	49.326	55.576	49.326	55.576	49.326	55.576	49.326	55.576	49.326	55.576	49.326
11.01-B	Farina di frumento segalato	55.576	49.326	55.576	49.326	55.576	49.326	55.576	49.326	55.576	49.326	55.576	49.326	55.576	49.326
ex 11.01-C	Farina di segala	38.869	32.619	38.869	32.619	38.869	32.619	38.869	32.619	38.869	32.619	38.869	32.619	38.869	32.619
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:														
	— di grano tenero	52.995	46.745	52.995	46.745	52.995	46.745	52.995	46.745	52.995	46.745	52.995	46.745	52.995	46.745
	— di grano duro	81.332	75.082	80.651	74.401	80.651	74.401	80.651	74.401	81.376	75.126	81.376	75.126	81.376	75.126

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Giorno: 10-12-1965		Giorni: 11/13-12-1965		Giorno: 14-12-1965		Giorno: 15-12-1965		Giorno: 16-12-1965		Giorno: 17-12-1965		Giorni: 18/20-12-1965	
		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato	36.719	36.032	36.719	36.032	36.719	36.032	36.719	36.032	36.719	36.032	36.719	36.032	36.719	36.032
ex 10.01	Grano duro	48.625	47.938	49.188	48.501	49.188	48.501	49.188	48.501	48.688	48.001	48.688	48.001	48.688	48.001
10.02	Segala	21.794	21.107	21.794	21.107	20.575	19.888	19.950	19.263	19.950	19.263	19.138	18.451	19.138	18.451
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	938	251	938	251	933	251	938	251	938	251	938	251	938	251
ex 10.07-B	Sorgo e durra	1.094	407	1.094	407	1.094	407	1.094	407	1.094	407	1.094	407	1.094	407
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	55.576	49.326	55.576	49.326	55.576	49.326	55.576	49.326	55.576	49.326	55.576	49.326	55.576	49.326
11.01-B	Farina di frumento segalato	55.576	49.326	55.576	49.326	55.576	49.326	55.576	49.326	55.576	49.326	55.576	49.326	55.576	49.326
ex 11.01-C	Farina di segala	38.869	32.619	38.344	32.094	37.163	30.913	36.288	30.038	36.288	30.038	35.150	28.900	35.150	28.900
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:														
	— di grano tenero	52.995	46.745	52.995	46.745	52.995	46.745	52.995	46.745	52.995	46.745	52.995	46.745	52.995	46.745
	— di grano duro	81.376	75.126	82.201	75.951	82.201	75.951	82.201	75.951	81.426	75.176	81.426	75.176	81.426	75.176

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Giorno: 21-12-1965		Giorno: 22-12-1965		Giorno: 23-12-1965		Giorni: 24/28-12-1965		Giorno: 29-12-1965		Giorno: 30-12-1965		Giorno: 31-12-1965	
		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato	36.719	36.032	36.719	36.032	36.719	36.032	36.719	36.032	36.719	36.032	36.719	36.032	36.719	36.032
ex 10.01	Grano duro	48.688	48.001	48.688	48.001	48.188	47.501	48.188	47.501	49.438	48.751	48.063	47.376	48.063	47.376
10.02	Segala	19.138	18.451	19.138	18.451	19.138	18.451	19.138	18.451	18.669	17.982	18.669	17.982	18.669	17.982
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	938	251	938	251	938	251	375	zero	375	zero	375	zero	375	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	1.094	407	1.094	407	1.094	407	1.094	407	1.094	407	1.094	407	1.094	407
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	55.576	49.326	55.576	49.326	55.576	49.326	55.576	49.326	55.576	49.326	55.576	49.326	55.576	49.326
11.01-B	Farina di frumento segalato	55.576	49.326	55.576	49.326	55.576	49.326	55.576	49.326	55.576	49.326	55.576	49.326	55.576	49.326
ex 11.01-C	Farina di segala	35.719	29.469	35.719	29.469	35.194	28.944	35.194	28.944	34.494	28.244	34.494	28.244	34.494	28.244
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:														
	— di grano tenero	52.995	46.745	52.995	46.745	52.995	46.745	52.995	46.745	52.995	46.745	52.995	46.745	52.995	46.745
	— di grano duro	81.426	75.176	80.845	74.595	80.845	74.595	80.845	74.595	82.588	76.338	80.457	74.207	80.457	74.207

(289)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a cattedre universitarie per l'anno 1966

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, numero 238;
Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2754;
Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;
Vista la legge 18 marzo 1958, n. 311;
Vista la legge 24 luglio 1962, n. 1073;
Sentita la Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Sono banditi i seguenti concorsi a cattedre universitarie nelle Facoltà appresso indicate:

Facoltà di giurisprudenza

Istituzioni di diritto privato: Bari;
Istituzioni di diritto romano: Milano (Università Cattolica del Sacro Cuore);
Filosofia del diritto: Macerata.

Facoltà di scienze politiche

Sociologia: Bologna.

Facoltà di economia e commercio

Storia economica: Parma;
Ragioneria generale ed applicata: Padova;
Tecnica bancaria e professionale: Catania;
Merceologia: Bologna.

Facoltà di lettere e filosofia

Storia greca e storia romana con esercitazioni di epigrafia romana: Trieste;
Archeologia e storia dell'arte greca e romana: Genova;
Filologia romanza: Catania;
Storia medioevale: Lecce;
Storia dell'arte medioevale e moderna: Lecce;
Lingua e letteratura francese: Genova;
Lingua e letteratura neo-greca: Padova;
Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea: Bari.

Facoltà di magistero

Lingua e letteratura italiana - Istituto superiore di magistero pareggiato: Catania;
Storia della filosofia: Padova;
Pedagogia: Padova;
Lingua e letteratura inglese - Istituto superiore di magistero pareggiato: Catania.

Facoltà di lingue e letterature straniere

Letteratura anglo-americana - Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere: Venezia.

Facoltà di medicina e chirurgia

Fisiologia umana: Catania;
Anatomia umana normale: Catania;
Patologia generale: Milano;
Microbiologia: Pavia;
Patologia speciale medica e metodologia clinica: Ferrara;
Clinica medica generale e terapia medica: Sassari;
Clinica pediatrica: Sassari;
Igiene: Ferrara;
Clinica odontoiatrica: Sassari.
Malattie infettive: Ferrara;
Urologia: Palermo;
Professore-direttore: Scuola autonoma di ostetricia di Brescia.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

Chimica analitica: Camerino;
Chimica fisica: Messina;
Fisica generale: Messina;
Analisi matematica: Firenze;
Geometria: Palermo;
Meccanica razionale: Catania;
Fisica superiore: Palermo;
Fisica teorica: Messina;
Istituzioni di fisica matematica: Messina;
Elettrochimica: Padova;
Petrografia: Palermo;
Geodesia ed Idrografia - Istituto universitario navale: Napoli;
Analisi numerica: L'Aquila;
Elettronica: L'Aquila.

Facoltà di farmacia

Farmacologia e farmacognosia: Cagliari.

Facoltà di ingegneria

Tecnologia dei materiali e chimica applicata: Trieste;
Meccanica applicata alle macchine: Cagliari;
Elettrotecnica: Napoli;
Principî di ingegneria chimica: Napoli;
Comunicazioni elettriche: Genova.

Facoltà di architettura

Storia dell'arte e storia e stili dell'architettura: Politecnico Milano;
Elementi costruttivi: Palermo;
Geometria descrittiva con elementi di proiettiva: Genova;
Composizione architettonica: Palermo;
Urbanistica: Istituto universitario architettura di Venezia;
Tecnologia dei materiali e tecnica delle costruzioni: Istituto ai ersitario architettura di Venezia.

Facoltà di agraria

Botanica generale - Università Cattolica del Sacro Cuore: Milano;
Industrie agrarie: Palermo.

Facoltà di medicina veterinaria

Anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia: Milano;
Farmacologia: Milano;
Malattie infettive profilassi e polizia veterinaria: Parma;
Patologia aviare: Bologna.

Art. 2.

Coloro che intendono partecipare ai concorsi predetti sono tenuti a farne domanda a questo Ministero (Direzione generale istruzione universitaria - Div. 1ª) entro il 30 giugno 1966.

Nella domanda da redigersi in carta legale da L. 400 (allegato 1), e da inviare al Ministero separatamente dalle pubblicazioni, il candidato dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità:

1) il nome, il cognome;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato ai cittadini dello Stato in quanto italiano non appartenente alla Repubblica;

4) il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) di non aver riportato condanne penali, indicando in caso contrario quali condanne abbia riportato.

Nella domanda dovrà essere indicato il preciso domicilio che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione del domicilio stesso dovrà essere tempestivamente comunicata.

Le domande dovranno essere firmate dai candidati. La firma sarà autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale i candidati prestano servizio.

La domanda dovrà essere corredata:

1) di qualsiasi documento che sia ritenuto utile ai fini del concorso;

2) delle notizie sulla operosità scientifica e sulla carriera didattica, in sei copie;

3) di un elenco, in sei copie, di tutti i documenti e pubblicazioni che si presentano per il concorso.

I candidati che prendono parte a più concorsi dovranno presentare tante domande separate, facendo gli opportuni riferimenti.

Entro lo stesso termine del 30 giugno 1966, i candidati devono far pervenire le pubblicazioni, allegandovi un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni medesime.

I candidati che si trovino all'estero potranno essere ammessi al concorso qualora presentino la domanda, vistata dalle competenti autorità consolari, la cui firma dovrà essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri, entro il termine del 30 giugno 1966, salvo a presentare le pubblicazioni entro il 31 luglio 1966.

Sui pacchi e sulle casse con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome e il nome del candidato e il concorso al quale essi si riferiscono.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati, intendendosi per lavori pubblicati quelli per i quali gli stampatori abbiano adempiuto agli obblighi prescritti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.

Le pubblicazioni devono essere presentate possibilmente in sei copie. I candidati che prendono parte a più concorsi devono presentare, nel proprio interesse, le pubblicazioni in adeguato numero di copie perchè possono essere rimesse a ciascun commissario.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande dopo il termine del 30 giugno 1966 anche se le domande siano state presentate, in tempo utile, alle autorità locali o agli uffici postali e ferroviari; nè saranno accettate, dopo il termine del 30 giugno 1966, le pubblicazioni.

Il termine per la presentazione delle domande e delle pubblicazioni, non verrà, in alcun caso, prorogato.

Non è consentito fare riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 3.

I candidati che risulteranno nelle terne dei vincitori dei concorsi banditi con il presente decreto riceveranno comunicazione diretta dal Ministero con lettera raccomandata.

Nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione dell'esito favorevole del concorso i vincitori dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale istruzione universitaria - Divisione 1ª), i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato rilasciato dal Comune di residenza comprovante che il vincitore è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;

4) certificato medico da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti ed imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 27 luglio 1956, n. 837;

5) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune nel quale il vincitore ha avuto la residenza, nell'ultimo triennio;

6) certificato da cui risulti che il vincitore gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcune delle cause che, a' termini delle vigenti disposizioni, nè impediscono il possesso.

I documenti predetti dovranno essere tutti conformi alle leggi sul bollo: quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) devono essere, inoltre, di data non anteriore ai tre mesi rispetto alla data della comunicazione relativa all'esito del concorso;

7) i vincitori che hanno famiglia a carico, dovranno, inoltre, presentare la copia dello stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza.

Il vincitore che ricopre un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3), 5) e 6); deve, invece, presentare un certificato in carta bollata dell'autorità dalla quale dipende, attestante che egli trovasi in attività di servizio, insieme all'estratto dell'atto di nascita, al certificato medico e, se coniugato, allo stato di famiglia.

Roma, addì 30 marzo 1966

Il Ministro: GUI

(Fac-simile)

(Modello della domanda
carta bollata da L. 400)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione I. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . il . . . . residente in . . . . . via . . . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per la cattedra di . . . .

Ai sensi del decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, il sottoscritto dichiara:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1) . . . .;

di non aver riportato condanne penali (2) . . . . .

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel decreto con il quale sono stati banditi i concorsi a cattedre universitarie per l'anno 1966.

Il sottoscritto unisce alla presente domanda:

a) notizie, in sei copie, sull'operosità scientifica e sulla carriera didattica;

b) elenco, in sei copie, di tutti i documenti; ed elenco, in sei copie, delle pubblicazioni che, separatamente, vengono inviate al Ministero.

Roma, ...

Firma (3) . . . .

Indirizzo . . . .

---

(1) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione o cancellazione.

(2) Indicare eventualmente le condanne penali che siano state riportate.

(3) La firma deve essere autenticata a norma dell'art. 2 del bando di concorso.

(4) Per i candidati residenti all'estero le cui firme vengano autenticate dalle autorità consolari la firma dell'autorità medesima dovrà essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri.

(3053)

MINISTERO DELLA SANITA

Sessione di esami di idoneità per il conseguimento della autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il regolamento per la sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e modificato con i regi decreti 7 luglio 1910, n. 573 e 29 novembre 1925, n. 2288;

Visto il Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il decreto del Ministero della marina mercantile 23 aprile 1952;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami di idoneità per ottenere l'autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione agli esami è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) laurea in medicina e chirurgia;

B) diploma di abilitazione professionale o certificato di abilitazione provvisoria, qualora la laurea non abiliti all'esercizio stesso. Il diploma di abilitazione deve essere stato conseguito da non meno di due anni prima della scadenza del termine utile per la presetazione delle domande;

C) iscrizione all'Ordine dei medici-chirurghi di una Provincia della Repubblica;

D) età non superiore agli anni 40, alla data della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande;

E) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

F) godimento dei diritti politici;

G) buona condotta;

H) idoneità fisica prevista per il personale marittimo dal regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, e successive modifiche;

I) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

I requisiti per ottenere l'ammissione agli esami debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dagli esami, con decreto motivato dal Ministro per la sanità.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione agli esami, redatte su carta da bollo da L. 400, secondo il modello allegato, debbono pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV, entro il termine perentorio di novanta giorni, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo-data apposto dal Ministero.

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute dopo il termine sopraindicato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda, oltre al cognome e nome:

1) la data e il luogo di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate, specificandole in caso affermativo, e indicando se vi siano stati amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

5) il possesso del titolo di studio richiesto, specificando la data e l'Università presso la quale è stato conseguito;

6) il possesso del diploma di abilitazione professionale, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria con l'indicazione della data e dell'Università presso cui sono stati rispettivamente conseguiti o rilasciati. I candidati provvisoriamente abilitati all'esercizio professionale che abbiano chiesto ed ottenuto il rilascio del diploma di abilitazione definitiva, previsto dall'art. 8 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, dovranno fare menzione di questo titolo;

7) l'albo dell'ordine dei medici-chirurghi presso il quale sono iscritti;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) la seconda lingua estera prescelta.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dei candidati, i quali hanno l'obbligo di comunicare al Ministero gli eventuali cambiamenti del recapito stesso.

La firma, in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio

Alla domanda dovrà essere allegato il certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 400 da un medico di porto o da un medico provinciale, attestante l'idoneità fisico-psichica di cui al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773 e successive modifiche, concernente l'idoneità fisica della gente di mare; tale certificato deve essere di data non anteriore ad un mese dalla data di presentazione della domanda stessa al Ministero della sanità.

L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta; si riserva, altresì, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del requisito di idoneità fisica di cui alla lettera *H*) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Documenti di rito che devono produrre i candidati dichiarati idonei

I candidati dichiarati idonei dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV, entro il termine perentorio di giorni trenta dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile in un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dall'autorità da esso delegata;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

c) certificato, rilasciato su carta da bollo dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta da bollo dal segretario della Procura della Repubblica. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

e) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia o copia autenticata da notaio, su carta da bollo, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

f) diploma di abilitazione o certificato di abilitazione provvisoria in originale o copia autenticata da notaio. I concorrenti che abbiano ottenuto, in sostituzione del certificato di abilitazione provvisoria, il diploma di abilitazione definitiva, dovranno esibire in originale o copia autenticata dal notaio questo ultimo titolo;

g) certificato di iscrizione in un albo dell'Ordine dei medici-chirurghi della Repubblica.

I documenti indicati alle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), non sono soggetti alla legalizzazione delle firme, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

h) documento militare.

1) Per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo, rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti.

2) Per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato e non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di leva in bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

3) Per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal commissario di leva vistato dal comandante di porto.

4) Per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato di iscrizione nell'albo provinciale dell'Ordine dei medici-chirurghi.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione agli esami.

Il personale statale di ruolo dovrà produrre i seguenti documenti ed è esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato di servizio su carta bollata di data non anteriore a tre mesi dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, con le note dell'ultimo triennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) diploma di abilitazione all'esercizio professionale;
4) documenti militari;
5) certificato di iscrizione nell'albo provinciale dell'Ordine dei medici-chirurghi.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questa o ad altra Amministrazione.

Potrà essere concesso un ulteriore breve termine perentorio per la regolarizzazione formale della domanda e dei documenti.

Art. 5.

Commissione di esame

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, è composta:

a) da un consigliere di Stato, presidente;

b) da un rappresentante del Ministero della sanità scelto fra i funzionari medici;

c) da un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

d) da un rappresentante del Ministero degli affari esteri (Direzione generale della emigrazione););

e) da quattro docenti universitari, di cui uno in patologia o clinica medica, uno in patologia o clinica chirurgica, uno in clinica ostetrico-ginecologica, uno in igiene;

f) da un medico autorizzato ad imbarcare quale medico di bordo, scelto su terna proposta dall'Associazione nazionale midici di bordo della marina mercantile.

Alla Commissione esaminatrice sono aggregati membri aggiunti per le lingue estere.

In caso di impedimento di un qualunque componente della Commissione esaminatrice, esso sarà definitivamente surrogato da altro.

Un funzionario amministrativo di qualifica non inferiore a direttore di sezione del Ministero della Sanità, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 6.

Prove di esame

L'esame consta di due prove scritte, di quattro prove pratiche, di una prova orale e di due prove di lingua estera, secondo il programma allegato al presente decreto; per lo svolgimento delle prove e per la formazione della graduatoria, si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, ai quali si rinvia.

Tanto le prove scritte quato quelle pratiche ed orali avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione della data e della sede dello svolgimento delle prove scritte, pratiche e di quelle orali nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

I candidati dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia agli stessi.

Per le prove pratiche la Commissione metterà a disposizione dei concorrenti gli apparecchi e materiali necessari.

E' vietato ai concorrenti di portare seco apparecchi e materiali propri e di valersene.

Alle prove pratiche dovranno presenziare almeno tre membri tecnici della Commissione, specialmente delegati a riferire sulla capacità ed abilità di ciascun concorrente alla Commissione stessa, che darà poi sul loro rapporto il suo voto.

Le prove orali dovranno durare non meno di venti minuti e non più di un'ora.

Sono ammessi alle prove pratiche i candidati che abbiano riportato una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Le prove pratiche, la prova orale tecnica, le prove di lingue non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle singole prove scritte, dalla media dei voti riportati nelle prove pratiche, del voto riportato nella prova orale tecnica, della media dei voti riportati nelle prove di lingue.

Art. 7.

Graduatoria degli idonei

La graduatoria dei candidati risultati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto del Ministro per la sanità da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero dela sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1966

Il Ministro: MARIOTTI

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

Prima prova:

igiene generale e speciale con particolare riguardo all'igiene navale. Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive e parassitarie e di origine alimentare.

Seconda prova:

patologia e clinica medica e chirurgica.

PROVE PRATICHE

Prima prova:

prova pratica di clinica medica: esame di un infermo e discussione sul caso. Formano, altresì, oggetto di esame le comuni malattie dell'infanzia.

Seconda prova:

prova pratica di clinica chirurgica: esame di un infermo e discussione sul caso. Formano, altresì, oggetto di esame le comuni prestazioni per il soccorso d'urgenza.

Terza prova:

prova di clinica ostetrica: esame di un caso ostetrico e relativa discussione. Assistenza al parto.

Quarta prova:

prelevamento di materiale patologico ed esecuzione di prove macroscopiche, microscopiche, batteriologiche e sierologiche per la diagnosi delle principali malattie infettive e parassitarie. Esecuzione delle principali ricerche di chimica e microscopia clinica.

Descrizione e prova di funzionamento dei principali apparecchi di disinfestazione a vapore. Impiego dei disinfettanti e disinfestanti.

Descrizione ed eventuale esecuzione dei controlli igienico-sanitari per accertare la genuinità e salubrità dei principali alimenti e bevande: acque, cereali e farine, latte, vino, carni, conserve alimentari, ecc.

Controllo degli apparecchi di clorazione delle acque.

PROVA ORALE

1) Materie della prima prova scritta.

2) Legislazione nazionale avente attinenza con i compiti e le funzioni del medico di bordo - Ordinamento sanitario dello Stato - Organizzazione sanitaria internazionale - Regolamento sanitario internazionale - Testo unico delle leggi sull'emigrazione e relativo regolamento.

PROVE DI LINGUE ESTERE

Lettura, traduzione e conversazione, attraverso le quali il candidato dovrà dimostrare di avere ottima conoscenza della lingua inglese e di un'altra da prescegliersi fra le seguenti: francese, spagnolo, tedesco, portoghese, russo e arabo.

Il Ministro: MARIOTTI

(Schema della domanda da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero della Sanità - Direzione generale AA. AA. e personale - Divisione IV - ROMA.

Il sottoscritto . . . . (cognome e nome) nato a . . . . (prov. di . . . .) il . . . . residente in . . . . (prov. di . . .) via . . . chiede di essere ammesso all'esame per il conseguimento della autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo.

Il sottoscritto dichiara:

1) di aver conseguito il diploma di laurea in medicina e chirurgia in data . . . presso l'Università di . . .;

2) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale (o del certificato di abilitazione provvisoria) conseguito (o rilasciato in data . . . . presso . . . (o dall')Università di . . . . . .;

3) di essere cittadino italiano;

4) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . .; ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario dichiarare le eventuali condanne);

6) di essere iscritto nell'albo dei medici-chirurghi della provincia di . . . .

Per quanto riguarda gli obblighi militari dichiara (secondo i casi) di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; oppure perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo, o di rinvio, in qualità di . . . . . .; ovvero perchè riformato o rivedibile.

Per la seconda prova di lingua sceglie la lingua . . .

Il sottoscritto allega il certificato di idoneità fisica rilasciato dal . . . .

L'indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni è il seguente . . . .

Il sottoscritto si impegna a comunicare le eventuali variazioni successive e riconosce che il Ministero della sanità non assume la responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

. . . . . addì, ...

Firma . . . .

(2045)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, a tre posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento delle materie letterarie nelle scuole secondarie di 1° grado, indetto con decreto ministeriale 4 agosto 1963.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale - parte II, n. 7 del 17 febbraio 1966, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 23 giugno 1965, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, a tre posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento delle materie letterarie nelle scuole secondarie di 1° grado, indetto con decreto ministeriale 4 agosto 1963.

(2534)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.